



COMUNE DI PISA

Direzione n.12

U.O. Gare

~

Palazzo Gambacorti - Piazza XX Settembre

Tel.: 800981212

Fax: 050 910455

e-mail: gare@comune.pisa.it

PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it

www.comune.pisa.it

orario di apertura:

lunedì, mercoledì e venerdì: 09.30-12.00

martedì e giovedì: 15.00-17.00

Prot. 31861

Pisa, 31 marzo 2020

**Ai Concorrenti delle gare indette non ancora scadute
da parte dell'Ufficio Gare del Comune di Pisa**

AVVISO

PROROGA SCADENZE OFFERTE IN ATTUAZIONE DELLA CIRCOLARE MIT DEL 23 MARZO 2020

In data 17 marzo 2020, è entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In data 23 marzo 2020 il MIT ha pubblicato una circolare attuativa, dando atto della applicabilità di tale articolo anche ai procedimenti di gara disciplinati dal codice appalti.

Si riporta, di seguito per estratto, quanto riportato nella suddetta circolare:

“Tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, l'articolo 103 prevede al comma 1:

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

La disposta sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l'esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

Ne deriva che la previsione recata dall'articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della *lex specialis* (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.

Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020).

Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Ovviamente, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest'ultimo possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

Premesso quanto sopra, si ritiene indispensabile porre un particolare accento sul secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo 103, laddove si prevede che: *Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati..”*

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

In attuazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e della circolare del MIT del 23/03/2020, si precisa relativamente alle gare indette e non ancora scadute, la scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogata a data successiva al 16/04/20. Conseguentemente, su ogni procedura di gara, saranno comunicate, attraverso la piattaforma START e MEPA, le specifiche scadenze di presentazione delle offerte e la data e l'orario stabilito per la prima seduta pubblica di gara.

Si precisa, infine, con valenza di integrazione delle lettere di invito relative alle gare indette e non ancora scadute, che se a causa dell'emergenza nazionale covid non può essere pagata a marca da bollo su modulo F23 come prescrive il disciplinare di gara, ma l'O.E. è in grado di presentare una copia della marca da bollo da 16 € avente identificativo ..., mediante apposizione materiale su foglio, poi scansionato in pdf e caricata sul sistema, in via eccezionale è possibile, in alternativa alle indicazioni previste nella lettera di invito, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata dal documento di identità del dichiarante con la quale si attesta “consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 che la marca da bollo di 16€ avente identificativo n. ... presentata come scansione unitamente alla documentazione di gara è esclusivamente utilizzata per la gara indicata in oggetto e che l'originale rimane conservato nel fascicolo di ufficio per eventuali controlli da parte degli organi competenti”.

**Il Responsabile dell'Ufficio Gare
Dott.ssa Alessia Masini**

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa”.